

**Osservazione n° 4**

prot. n° 25744 del 08.06.2006

Richiedente: Tanzini Tiziano

Controdeduzioni: CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il parere reso dalla Commissione Urbanistica, il Consiglio Comunale ritiene l'osservazione MERITEVOLE DI PARZIALE ACCOGLIMENTO, specificando quanto segue:

- contrariamente a quanto asserito dall'osservante non sussiste nella fattispecie alcun errore nelle previsioni del Regolamento urbanistico adottato, in quanto trattasi di lotto ineditato sul quale insisteva un edificio di remota origine andato distrutto per eventi bellici e calamità naturali;
- gli edifici di remota origine andati completamente distrutti non risultano rappresentati - per ovvi motivi - nella cartografia di base (Carta tecnica Regionale in scala 1:2.000) utilizzata per l'elaborazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico, e pertanto le relative aree di sedime (inedificate) sono correttamente escluse dalla classificazione del patrimonio edilizio esistente;
- la ricostruzione di edifici diruti è comunque regolata dall'art. 34 delle Norme per l'attuazione del Regolamento Urbanistico adottato, in base al quale è consentita *“la ricostruzione di edifici di remota origine andati totalmente o parzialmente distrutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.”*
- l'intervento di ricostruzione del fabbricato di cui trattasi è dunque da ritenersi consentito in applicazione del citato art. 34. Richiamate le controdeduzioni alle osservazioni proposte dalla Giunta Comunale, si ritiene comunque opportuno - per maggior chiarezza interpretativa - inserire in tale articolo un esplicito richiamo all'art. 25 punto 3 delle N.T.A. del previgente P.R.G.C., ed in particolare al passaggio di seguito citato:  
*“Ove il simbolo [T3 cerchiato] sia riferito a un edificio preesistente andato distrutto, si potrà procedere alla ricostruzione sulla base di documentazione certa e comunque entro i limiti di altezza degli eventuali edifici confinanti.”*